



BEST

Tutela e conservazione della biodiversità



REGION OF
IONIAN
ISLANDS



HELLENIC REPUBLIC
REGION OF EPIRUS



REGION
OF WESTERN
GREECE
Full of contrast!



PUGLIA
REGION

Department of Environment,
Landscape and Urban Quality

Progetto co-finanziato dall'Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.)
e da fondi nazionali della Grecia e dell'Italia.



L'applicazione delle normative ambientali: VIA, VAS, VINCA

Progetto BEST – INTERREG V-A Grecia
– Italia 2014/2020

Lunedì 10 Ottobre 2022, ore 13.30-18.30

www.stefanosassone.it – www.ambiens.org

Presentazione

I temi



La VAS

- Rappresenta una **procedura amministrativa** la cui principale **finalità** è quella di **assicurare**, un **elevato livello di protezione dell'ambiente**, ed in particolare **l'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione** degli stessi, **la loro coerenza**, e uno **sviluppo sostenibile**, con la loro **implementazione**;
- Viene **normata dagli articoli di cui al Titolo II, Parte II del TUA**, introdotto con il recepimento della **Direttiva comunitaria 2001/42/CE**
- Consiste in una **procedura che si conclude con il rilascio di un'autorizzazione a favore del soggetto Proponente** che la richiede, **al termine di un percorso composto** da varie fasi (*dalla verifica di assoggettabilità espressa da una "Autorità competente" – "Autorità" – sino all'informazione sulla decisione ed il monitoraggio*).

Presentazione

I temi

La VINCA



- La valutazione di incidenza ambientale è un **procedimento di carattere preventivo** al quale è **necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.**
- Tuttavia si precisa che **l'oggetto non viene costituito esclusivamente dai piani e dai progetti che si verificano esclusivamente all'interno o coprono un sito protetto.**
- Ciò viene **confermato** dagli **orientamenti giurisprudenziali comunitari.**
- La **rete Natura 2000** è costituita dai **Siti di Importanza Comunitaria (SIC)** o **proposti tali (pSIC)**, dalla **Zone Speciali di Conservazione (ZSC)** e dalle **Zone di Protezione Speciali (ZPS).**



La Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Inquadramento e procedura

Come le precedente, consiste in **una procedura utile a valutare l'impatto sull'ambiente.**

Diverso, rispetto a quelle precedentemente analizzate, l'oggetto della procedura, costituito da Piani o Programmi (PP).


Medesimo è il riferimento normativo, costituito dal D. Lgs. n. 152/2006 (TUA), e sotto il profilo prettamente amministrativo, essa consiste in una procedura che si conclude con il rilascio di un'autorizzazione a favore del soggetto Proponente che la richiede, al termine di un percorso composto da varie fasi.

Diversi sono i soggetti coinvolti primariamente nel procedimento, con riferimento alle Autorità competenti e procedenti, e al Proponente, che può coincidere o meno con quest'ultima.

VAS

Di cosa si tratta

La VAS consiste in una **procedura autorizzativa** avente ad **oggetto piani e programmi** che possono **avere un impatto significativo sull'ambiente**, ed in particolare:



Essa viene **perfezionata ai vari livelli istituzionali**, razionalizzando i **procedimenti** e **evitando duplicazioni nelle valutazioni**. Essa **costituisce**, per i **piani e programmi** a cui si applicano le disposizioni del TUA, **parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione**. I **provvedimenti amministrativi di approvazione** adottati **senza la previa valutazione ambientale strategica**, ove prescritta, sono **annullabili per violazione di legge**.

VAS

Le finalità

In occasione **della realizzazione di suddetti piani e programmi**, il **Legislatore mira ad assicurare:**

Le finalità della VAS sono quelle di assicurare:

Uno **sviluppo sostenibile**, con la loro implementazione

La loro **coerenza**

Un **elevato livello di protezione dell'ambiente**

L'**integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione degli stessi**

VAS

I soggetti coinvolti

Diversi sono i **soggetti coinvolti** nella **procedura autorizzativa**.

I soggetti coinvolti nell'espletamento della procedura

Autorità competente

E' la **pubblica amministrazione** cui compete l'adozione del provvedimento di **verifica di assoggettabilità a VAS**, l'elaborazione del **parere motivato**, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'**adozione dei provvedimenti di VAS**, nel caso di **progetti** ovvero il **rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio**.

Autorità procedente

Pubblica amministrazione che **elabora il piano, programma** soggetto alle **disposizioni del TUA**, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma **sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma**.

Proponente

E' il **soggetto pubblico o privato** che **elabora il piano, programma o progetto** soggetto alle **disposizioni del TUA**.

VAS

La VAS statale e regionale

Così come avviene per la VIA, anche la VAS presenta due distinti livelli.

Le autorità competenti per la VAS «statale»

Organi dello Stato (VAS Statale) essa viene definita “statale

MITE (Direzione generale per le valutazioni ambientali, ed in particolare nella figura del Ministro, assieme alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, in qualità di supporto tecnico

MIBACT (Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea – che collabora all'attività istruttoria, esprime il parere di competenza e si esprime di concerto (nella figura del Ministro) con l'Autorità competente nell'ambito del parere motivato di VAS.

SCA (soggetti competenti in materia ambientale), con riferimento a **pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione di piani e programmi**

A titolo indicativo e non esaustivo, tra i soggetti possono essere individuati: a) altri Ministeri; b) Autorità di bacino (nazionali, interregionali, regionali); c) Enti Parco ed altri soggetti gestori di aree naturali a vario titolo protette; d) Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio; e) Soprintendenze archeologiche territorialmente competenti.

Qualora siano **individuate, come autorità competenti, le Regioni e Province autonome o agli Enti locali, essa viene definita «regionale».**

VAS

Piani e programmi esclusi

Vengono **esclusi**, in ogni caso, i seguenti piani e programmi:

Piani e programmi esclusi a priori:

destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da **somma urgenza** o ricadenti fra le **esclusioni** dettate dal **Codice dei Contratti Pubblici**

finanziari o di **bilancio**


protezione civile in caso di **pericolo per l'incolumità pubblica**

di **gestione forestale** o **strumenti equivalenti**, riferiti ad un **ambito aziendale** o sovraziendale di **livello locale**, redatti secondo i **criteri della gestione forestale sostenibile** e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati

VAS

Gli aspetti analizzati nella procedura

La **VAS** si distingue dalla **VIA** e dalle altre procedure disciplinate dal **TUA** (i.e.: AIA), lungo la fase **istruttoria**, in quanto **consente la valutazione delle conseguenze delle azioni proposte**, fin dall'origine del **processo decisionale su vari piani**.



VAS


Le fasi: inquadramento

La VAS viene avviata dall'autorità procedente, contestualmente al processo di formazione del Piano/Programma e comprende le seguenti fasi:



VAS

Le fasi: inquadramento



Il parere motivato, emanato dall'autorità competente (il c.d. "giudizio di compatibilità ambientale"), è quello formulato al termine dell'acquisizione e correlata valutazione di tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati sulla base delle prerogative assegnate dal Legislatore circa l'attività di consultazione ed anche delle c.d. consultazioni "transfrontaliere" (1), e relativi risultati

VAS

Le fasi: inquadramento



La **VAS** viene svolta, sui diversi piani istituzionali, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni, nelle valutazioni ambientali. Costituisce, per il PP cui si applicano le disposizioni del TA, parte integrante del procedimento di adozione e di approvazione. I provvedimenti in tal senso emanati, senza previa VAS, laddove prescritta, come la VIA, sono annullabili per violazione di legge.

VAS

Screening: il perimetro oggettivo

Analogamente a quanto avviene per la VIA, la VAS viene **preceduta** da una **verifica di assoggettabilità** (una sorta di fase preliminare), in **cui l'autorità competente deve stabilire se il PP presenta «impatti ambientali significativi»**. Qualora ciò avvenga, esso **viene sottoposto alla procedura**.

Caratteristiche dello «screening» VAS

Viene **realizzata da un
Autorità competente**

E' svolta per **consentire il rispetto degli
obiettivi, dei piani e dei programmi
ambientali, nazionali ed europei**

E' svolta per **promuovere l'integrazione degli obiettivi
di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali**

Una **volta emesso il provvedimento di assoggettamento** (o meno), **esso deve essere reso pubblico, comprensivo delle motivazioni**.

VAS

Screening: il perimetro oggettivo

Sono **potenzialmente interessati ad essa:**

fra quelli indicati all'articolo 6, commi 3 e 3 bis del TUA, i piani e i programmi:

- a) di cui all'art. 6, c.2 del TUA, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale;
- b) diversi da quelli indicati all'art. 6, c.2 del TUA, interessati da modifiche minori,

per cui la **valutazione ambientale si rende necessaria qualora l'Autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, a seguito della verifica di assoggettabilità e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;**

diversi da quelli indicati al c.2, art. 6 del TUA, per cui l'Autorità competente valuta, a seguito della verifica di assoggettabilità, se questi, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

VAS

Screening: il perimetro oggettivo

Spetta all'Autorità competente il compito di decidere, in base all'impatto del piano o del programma, se esso deve essere assoggettato o meno alla procedura.

L'oggetto dello screening

Essa interessa, con certezza, determinati piani e programmi (e relative modifiche), ed in particolare quelli, **che comportano l'uso di piccole aree a livello locale**, i quali vengono assoggettati a VAS qualora, una volta conclusa, l'Autorità competente riscontri **impatti significativi sull'ambiente** (tenendo conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento).

Per i restanti piani e programmi (e relative modifiche) l'Autorità valuta, **altrettanto, la presenza di possibili impatti ambientali significativi, considerando il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti.**

VAS

Screening: il perimetro oggettivo

Elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte II del TUA



Piani e programmi di cui
all'art. 6, c.2 del TUA



Per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, e s.m.i. .

VAS

Screening: la procedura

Trasmissione del rapporto
preliminare dall'autorità
precedente a quella competente

L'autorità precedente trasmette a quella **competente** (mediante supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo), un **rapporto preliminare**.

Esso comprende: a) una **descrizione del piano o programma**; b) le **informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi** sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma (sulla base dei criteri dell'Allegato I del TUA)

Individuazione dei soggetti
competenti in materia ambientale

Sempre la «**precedente**», in **collaborazione** con la «**competente**», **individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare** (SCA).

Successivamente trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere.

Il parere delle SCA deve essere **inviato entro 30 giorni all'Autorità competente ed all'Autorità precedente.**

Con il DL n. 77/2021, si interviene sull'art. 12 del TUA ("Verifica di assoggettabilità"), chiarendo che, rispetto al passato, non deve essere più presentato anche in formato cartaceo, il rapporto preliminare, nell'ambito del c.d. "screening VAS), qualora si manifestino particolari difficoltà di ordine tecnico.

VAS

Screening: la procedura

Verifica degli impatti
ambientali da parte
dell'Autorità
competente

L'Autorità competente verifica (salvo quanto diversamente concordato con la procedente) se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ovvero essere assoggettabile o meno alla VAS.

La verifica avviene sulla base degli elementi di cui all'allegato I, parte II del TUA, e tenuto conto delle osservazioni pervenute.

Individuazione dei
soggetti competenti in
materia ambientale

L'Autorità competente, sentita la procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro 90 giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare di cui sopra, emette il provvedimento di verifica.


Con il provvedimento il piano o programma può essere assoggettato o escluso dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

Le due parti di cui si compone l'Allegato I, parte II del TUA ed esempi di contenuto

- 1. **Caratteristiche del piano o del programma.** Es.: in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; ecc... .
- 2. **Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate.** Es.: probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; carattere cumulativo degli impatti; eccc. .

VAS

Il rapporto ambientale: oggetto



Rapporto ambientale: istruttoria e disponibilità per SCA e pubblico

Deve essere resa disponibile per la pubblicazione in GURI della VAS

deve essere predisposta dal momento della pubblicazione in GURI, oppure nel Bollettino Ufficiale della Regione o Provincia autonoma interessata

Disponibilità del documento

Il RA **viene reso disponibile a favore dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) e del Pubblico interessato (stakeholders) affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.** Viene, pertanto, **depositata presso gli uffici dell'Autorità competente e presso gli uffici delle Regioni e delle Province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato** dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.

VAS

Il rapporto ambientale: consultazione e scoping

Prima che esso sia svolto il Proponente e/o l'Autorità procedente predispongono una consultazione, prevista sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'Autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, **al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale**, sulla base di un **rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma**.

Tale consultazione si conclude entro 90 giorni dall'invio del rapporto preliminare, salvo quanto diversamente concordato fra le parti.

Definizione della portata
ed il livello di dettaglio
delle informazioni da
includere nel rapporto
ambientale

Come nella «nuova» VIA, Proponente e/o l'Autorità procedente possono **definirla**. Ciò avviene **mediante una consultazione, disposta sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'Autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale**.

Avviene **sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma**

VAS

Il rapporto ambientale: caratteristiche formali

Secondo quanto indicato dal **Testo Unico Ambientale**, parte II e relativi allegati, il **Rapporto Ambientale** presenta diverse caratteristiche formali, di seguito riportate

- Viene **redatto dal Proponente o all'Autorità procedente** *(senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)*;
- E' **parte integrante del piano o del programma** e ne **accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione**;
- Contiene determinate informazioni (1), nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto di: a) livello delle conoscenze; b) dei metodi di valutazione correnti; c) contenuti e livello di dettaglio del piano o del programma;**
- Riporta il contenuto della consultazione di cui sopra ed evidenzia come siano stati presi in considerazione i contributi pervenuti;**
- Per **evitare duplicazioni della valutazione**, possono essere **utilizzati**, se pertinenti: a) **approfondimenti già effettuati**; b) **informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.**

VAS

Individuazione dei soggetti competenti

Con il DL n. 77/2021, ora l'Autorità competente in collaborazione con l'Autorità procedente, **individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi**. I contributi sono inviati alla competente e alla procedente entro 30 gg dall'avvio della consultazione.

*A complemento delle informazioni, si precisa che, con il DL n. 77/2021 vengono esplicitati ed integrati i documenti, oltre al rapporto ambientale, da presentare; **l'Autorità procedente trasmette alla competente in formato elettronico:***

- la proposta di piano o di programma;*
- il rapporto ambientale;**
- la sintesi non tecnica;*
- le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma (ex art. 32, TUA);*
- l'avviso al pubblico, con i contenuti (ex art. 14, c. c. 1, TUA);*
- copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo (ex art. 33, TUA).*

La documentazione deve essere immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.

VAS

Le consultazioni

Dove viene messa a disposizione la documentazione dall'Autorità competente?

- uffici dell'Autorità competente
- uffici delle Regioni e delle Province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione

Per chi viene messa a disposizione?

- soggetti competenti in materia ambientale
- pubblico interessato

Termine ultimo per le consultazioni: 60 gg dalla pubblicazione dell'avviso


Entro questo termine **chiunque può prendere visione della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale.**

Può presentare proprie osservazioni in forma scritta (*anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi*), dando così luogo ad un'attività di **"consultazione"**.

VAS

Valutazioni del rapporto ambientale ed esiti delle consultazioni

Spetta poi all'Autorità competente, assieme all'Autorità procedente, il compito di svolgere le attività tecniche istruttorie inerenti il rapporto ambientale presentato.




Adozione del parere motivato entro 90 gg dalla scadenza delle consultazioni

Viene emanato dall'Autorità (il c.d. "giudizio di compatibilità ambientale", espresso nel caso di VAS "statale" dal Ministero dell'Ambiente) a decorrere dalla scadenza di tutti i termini previsti sempre per l'attività di consultazione sopra descritta (2).
Il parere è necessario per la successiva approvazione del piano o del programma.

VAS

Le eventuali revisioni del programma ed il ruolo del CdM



Nel caso in cui **neanche** il Consiglio dei ministri esprima il proprio parere motivato entro il termine previsto: il parere inespresso è da considerarsi come giudizio negativo incondizionato (il c.d. "silenzio-rifiuto").

VAS

Trasmissione della documentazione così rivista e approvazione



Si sottolinea che l'approvazione del piano/programma deve tenere conto del giudizio di compatibilità ambientale, attraverso l'inclusione, nel provvedimento di approvazione, di una dichiarazione di sintesi.

VAS

Informazione sulla decisione

Una volta assunta, la **decisione finale** viene pubblicata in **Gazzetta Ufficiale** o nel **Bollettino Ufficiale della Regione** con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

Documenti pubblicati sul sito web delle Autorità interessate

- La **decisione finale**
- La **sede** ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria
- Il **parere motivato espresso** dall'Autorità competente
- una **dichiarazione di sintesi** (*in essa vengono descritte in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o nel programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni*)
- le **ragioni** per le quali è stato **scelto il piano** o il **programma** adottato, alla luce delle **alternative possibili che erano state individuate**;
- le **misure di monitoraggio** adottate

VAS

Monitoraggio

La procedura prevede anche l'attività di monitoraggio, effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e di ISPRA.




Con il piano o il programma viene individuata la responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

Anche le modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate, sopra esposte, vengono "adeguatamente" rese pubbliche mediante i siti web dell'Autorità competente e di quella procedente, nonché delle Agenzie interessate.

Infine, le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche ("azioni correttive") al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

VAS

La procedura di VAS statale in sintesi



VAS

VAS statali e regionali a confronto

La procedura descritta nelle precedenti diapositive presenta punti in comune e differenze per quanto riguarda le VAS "statali" e quelle "regionali".

Punti in comune nelle
procedure di VAS
Statale – VAS
Regionale

la c.d. "fase decisionale", con riferimento al giudizio di compatibilità ambientale,
l'approvazione del piano/programma proposto;
le modalità relative alla loro pubblicizzazione

Differenze procedurali
VAS Statale – VAS
Regionale

Le categorie di VAS presentano differenze per fase "introduttiva" e quella "istruttoria": nel Testo Unico Ambientale (Titolo II, capo II del TUA) vengono specificate unicamente le prescrizioni riguardanti tali fasi della VAS statale, mentre, in merito a quella regionale, viene lasciata piena autonomia delle Regioni (Capo III).

VAS

Le tariffe

Lo svolgimento delle attività istruttorie per il procedimento autorizzativo di VAS richiede il pagamento di taluni oneri:

- correlati a talune tariffe (stabilite mediante D.M. Ambiente n. 245 del 22 Ottobre 2016);
- le cui modalità di pagamento sono stabilite mediante Decreto Direttoriale Ambiente n. 6 del 17 Gennaio 2017 (1).

In merito al primo tema, gli oneri economici a carico dei proponenti per la copertura dei costi sopportati dalla competente autorità statale per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività istruttoria, di monitoraggio e controllo delle procedure di VAS vengono previsti dal Testo Unico Ambientale (art. 33, c.1, D.Lgs. n. 152/2006), e riportati nella tabella sottostante.

Costo (€)	oggetto
15.000	Procedure di VAS (ex art. 11, TUA)
10.000	Procedure di VAS, qualora l'istanza di VAS sia stata preceduta da una procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12, TUA), relativa allo stesso piano o programma
5.000	Procedure di verifica di assoggettabilità a VAS

VAS

VAS e VIA: le tariffe per il riesame

Inoltre, per quanto attiene gli **oneri economici per le procedure relative alle richieste di riesame dei provvedimenti già emanati** (art. 4, D.M. Ambiente n. 245 del 22 Ottobre 2016), sono stabiliti nella misura:

- del 25% di quanto già versato a titolo di **0,5 per mille per le procedure di VIA;**
- di € 3.000 per le procedure di **VAS.**

VAS

Accesso agli atti

È opportuno ricordare che **qualsiasi soggetto, in base alla normativa vigente in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi (L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.) e all'informazione ambientale (D.Lgs. n. 195/2005), in attuazione del principio di trasparenza, può avere liberamente accesso alla documentazione detenuta dalla Pubblica Amministrazione all'interessato, ovvero nell'ipotesi di informazione ambientale esso può essere concesso "a qualsiasi persona fisica o giuridica ne faccia richiesta".**

Tali **principi, sanciti dalla normativa, interessano pertanto sia la VAS che le altre procedure autorizzative ambientali che rientrano nella tipologia di informazione in esame.**

Modalità di accesso agli atti

- **La visione degli atti avviene a titolo gratuito;**
- **Deve essere effettuata presso i locali della Pubblica Amministrazione detentrici degli stessi, previo appuntamento con gli Uffici competenti.**
- **L'estrazione di copia di atti è sottoposta al versamento delle spese per il rilascio e l'estrazione di copia, ai sensi dell'art. 25 della sopracitata Legge n. 241/1990, e avviene secondo le modalità stabilite dalle singole Amministrazioni.**
- **I costi per l'accesso agli atti, detenuti dall'Amministrazione, sono regolati dal D.M. Ambiente n. 121 del 28 giugno 2012.**

VAS

Elementi in comune e principali differenze ViA-VAS

Valutazione di incidenza

Valutazione che deve essere effettuata sia per la VAS che per la VIA quando il piano o il programma (ovvero il progetto per la VIA) abbia incidenza su un sito di importanza comunitaria (disciplinata dall'Allegato G, DPR n. 357/1997)

Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

Screening VIA

Lo screening per la VIA può essere condotto, nel rispetto delle disposizioni contenute nel TUA, all'interno della procedura di VAS.
Anche in tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale (art. 10, c.4, TUA)

Redazione dello studio di impatto ambientale della VIA

Nella redazione dello studio di impatto ambientale della VIA), qualora il progetto sia previsto da piani o programmi già sottoposti a VAS, possono essere utilizzati informazioni e analisi contenute nel rapporto ambientale.

redazione di progetti e fase di loro valutazione (VIA)

Nella redazione di progetti e nella fase della loro valutazione di impatto ambientale, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

VAS**Elementi in comune e principali differenze ViA-VAS**

	VAS	VIA
Quale è la sua funzione principale?	Integrare considerazioni ambientali nell'elaborazione e nell'adozione di strumenti di pianificazione e programmazione al fine di garantire la sostenibilità delle scelte da intraprendere	Conseguire elevati livelli di protezione e di qualità dell'ambiente valutando preventivamente le possibili conseguenze derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio esercizio di progetti/interventi
A cosa si applica?	Piani e Programmi	Progetti di opere civili e industriali
Quali ambiti territoriali interessa?	Vaste aree: l'Italia, una o più Regioni, ma anche aree più limitate come un'area naturale protetta, un distretto idrografico, un'area portuale	Aree limitate destinate ad opere e interventi puntuali (es. un impianto industriale, una diga) o lineari (es. una ferrovia, un'autostrada, un elettrodotto)
In quale fase interviene?	Contestualmente all'elaborazione del piano/programma	Dopo l'elaborazione del progetto
Come si conclude in sede statale?	Parere motivato del Ministro dell'Ambiente, espresso di concerto con il Ministro per i Beni e le attività culturali, sulla sostenibilità ambientale del piano o programma, con eventuali osservazioni e condizioni	Provvedimento del Ministro dell'Ambiente, espresso di concerto con il Ministro per i Beni e le attività culturali, che autorizza l'opera sotto il profilo ambientale e che contiene le condizioni per la sua realizzazione, esercizio, dismissione ed eventuali malfunzionamenti

VAS

Elementi in comune e principali differenze ViA-VAS

Ulteriori elementi in comune sono individuabili nei soggetti coinvolti, con riferimento ai seguenti:

Termine	Definizione
Pubblico	Una o più persone fisiche o giuridiche nonché associazioni, organizzazioni o gruppi di tali persone;
Pubblico interessato	Pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure (le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative).
Soggetti competenti in materia ambientale	Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;

Il rapporto VIA-VAS

Caso di progetto sottoposto a screening – caso di VAS positiva e VIA negativa

In queste due **diapositive** viene poi affrontato il tema del rapporto tra VAS e VIA. Vediamo i **primi due casi**.

Caso 1

Viene **realizzata una procedura di VAS**, al cui interno è inserito un progetto sottoposto a **screening VIA**

Questione

Come viene svolto lo screening?

Occorre informare il pubblico?



Soluzione

a) La **verifica di assoggettabilità** viene condotta nell'ambito della procedura di VAS, secondo la relativa disciplina normativa.

b) Deve essere data, nell'ambito dell'informazione al pubblico, notizia dell'integrazione dello screening VIA all'interno della procedura di VAS

Caso 2

Viene conclusa positiva una **VAS** relativa ad un piano od un programma si è conclusa positivamente, all'interno del quale vi è un progetto sottoposto a VIA

Questione

Cosa avviene nel caso di VAS positiva e VIA negativa?



Soluzione

Nel caso sia emanato un provvedimento negativo di VIA, ciò va adeguatamente motivato

Il rapporto VIA-VAS

Realizzazione del SIA della VIA – Le conclusioni della VIA nella VAS

Testo

Caso 3

Viene realizzata una procedura di VAS, al cui **interno è inserito un progetto** sottoposto a **VIA**

Questione

Come deve essere **deve essere realizzato il previsto studio di impatto ambientale della procedura di VIA?**

Caso 4

a) Viene conclusa una procedura di VAS, al cui **interno è inserito un progetto** sottoposto a **VIA**

Questione.

Come vengono utilizzate le conclusioni la documentazione della VAS, all'interno della procedura di VIA?



Cosa prevede la normativa

Lo **studio di impatto ambientale** (che avviene lungo il corso del procedimento di VIA, incluso in progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS), può essere redatto sfruttando le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale della VAS



Cosa prevede la normativa

Le **documentazione e le conclusioni della VAS** vengono tenute in considerazione nella redazione dei progetti, e nella fase della loro valutazione nell'ambito della procedura di VIA



La VINCA

Disciplina e procedura

La **valutazione di incidenza ambientale** è un **procedimento di carattere preventivo** al quale è **necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto** che possa avere **incidenze significative** su un sito o proposto sito della **rete Natura 2000**, **singolarmente o congiuntamente** ad altri piani e progetti e tenuto conto degli **obiettivi di conservazione del sito stesso**.

Tuttavia si **precisa** che l'**oggetto non viene costituito esclusivamente dai piani e dai progetti** che si verificano **esclusivamente all'interno o coprono un sito protetto**.

Ciò viene **confermato dagli orientamenti giurisprudenziali comunitari**.

La **rete Natura 2000** è costituita dai **Siti di Importanza Comunitaria (SIC)** o proposti tali (**pSIC**), dalla **Zone Speciali di Conservazione (ZSC)** e dalle **Zone di Protezione Speciali (ZPS)**.

La VINCA

VINCA: principali caratteristiche

Verifica caso per caso
(screening)

Non sono previsti, a tal proposito, soglie di assoggettabilità, elenchi di semplici esclusioni, né tantomeno è possibile introdurre zone buffer, in assenza di opportune verifiche preliminari

Principali caratteristiche VINCA

Oggetto

un qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Principio azione preventiva

Si tratta di un **procedimento di carattere preventivo.**

Ovvero uno **strumento di prevenzione che analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico.**

La VINCA

VINCA: principali caratteristiche

Definizione e caratteristiche principali della VINCA

Principio dell'azione preventiva

Analogamente alle altre procedure, la VINCA prevede l'implementazione del principio dell'azione preventiva: in tal senso si qualifica come strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, e che lo inquadra nella funzionalità dell'intera rete.

Una volta rilasciata, assume valore vincolante per i soggetti cui è diretta.

Verifica caso per caso

Prevede l'attività di verifica caso per caso, la quale non contempla casi in cui vi sono soglie di assoggettabilità, elenchi di semplici esclusioni, né tantomeno è possibile introdurre zone buffer, in assenza di opportune verifiche preliminari

La VINCA

Perimetro oggettivo: quali sono i siti di natura 2000



I siti di natura 2000

- La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o proposti tali (pSIC), dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciali (ZPS).
- L'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" stabilisce, in quattro paragrafi, il quadro generale per la conservazione e la gestione dei Siti che costituiscono la rete Natura 2000, fornendo tre tipi di disposizioni: propositive, preventive e procedurali.

In particolare, i paragrafi 3 e 4 dispongono misure preventive e procedure progressive, volte alla valutazione dei possibili effetti negativi, "incidenze negative significative", determinati da piani e progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un Sito Natura 2000, definendo altresì gli obblighi degli Stati membri in materia di Valutazione di Incidenza e di misure di Compensazione.

La VINCA

Perimetro oggettivo: l'ambito di applicazione

- La **struttura della procedura** viene definita mediante le indicazioni fornite dalla Comunità Europea mediante la c.d. «Direttiva Habitat».
- Con le **disposizioni previste da questa all'articolo 6, paragrafo 3**, se ne ricava che **l'oggetto non viene costituito esclusivamente dai piani e dai progetti che si verificano esclusivamente all'interno o coprono un sito protetto. Ciò viene confermato dagli orientamenti giurisprudenziali comunitari.**
- Infatti, in base a questi, vengono interessati anche **piani e progetti situati al di fuori del sito** ma che **potrebbero avere un effetto significativo su di esso, indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione** (cause C- 98/03, paragrafo 51, C-418/04, paragrafi 232, 233).
- Inoltre, la Corte ha dichiarato che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat **non osta a una misura di protezione nazionale più rigorosa che, ad esempio, potrebbe imporre un divieto assoluto di un determinato tipo di attività, senza alcun obbligo di valutazione dell'impatto ambientale del singolo progetto o piano sul sito Natura 2000 in questione** (Causa C-2/10 39).

Matrice normativa e precisazioni sull'ambito di applicazione



La VINCA

Le definizioni di interesse: quali sono i PPIAA



P/P/P/I/A (Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività)

- Sono definiti piani e programmi gli **atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:**
- 1) che sono **elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale** oppure **predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale** e
- 2) che sono **previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.**

La VINCA

Le definizioni di interesse: cosa si intende con incidenza e incidenza significativa



Incidenza e incidenza significativa

- Nel primo caso si intende **qualsiasi effetto o impatto diretto o indiretto, a breve, medio o lungo periodo che può essere causato all'ambiente fisico e naturale in un pSIC, SIC, ZSC o ZPS, da un piano, programma, progetto, intervento o attività (i termini incidenza, effetto, impatto, sono usati con lo stesso significato).**
- Nel secondo caso, si manifesta **quando un piano, progetto, intervento o attività produce effetti negativi, da solo o congiuntamente con altri piani, progetti, interventi o attività, sulle popolazioni vegetali ed animali, sugli habitat e sull'integrità del sito medesimo, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione del Sito o dei Siti Natura 2000 interessati; in tal caso la determinazione della significatività dipende dalle caratteristiche e dalle condizioni ambientali e dagli obiettivi di conservazione del sito.**

Ai sensi della **Direttiva Habitat**, la **Valutazione di Incidenza**, svolta laddove lo screening lo richieda **rappresenta**, al di là degli ambiti connessi o necessari alla gestione del Sito, **lo strumento Individuato per conciliare le esigenze di sviluppo locale e garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000.**

La VINCA

Le definizioni di interesse: cosa sono le misure di mitigazione



Misure di mitigazione (attenuazione)

- Quelle **misure intese a ridurre al minimo, o addirittura ad annullare, l'incidenza negativa di un piano**, progetto od intervento, durante o dopo la sua realizzazione;
- Esse **costituiscono parte integrante della proposta e debbono contenere iniziative volte alla riduzione delle interferenze generate nel Sito dall'azione, senza però arrecare ulteriori effetti negativi sullo stesso.**

La VINCA

I livelli di valutazione della VINCA

Le linee guida VINCA del 2019, e i casi più importanti della prassi sviluppata in ambito comunitario hanno condotto a un consenso generalizzato sull'evidenza che le valutazioni richieste dall'art. 6.3 della Direttiva Habitat siano da realizzarsi per i livelli di valutazione (tre) indicati successivamente;

I livelli di valutazione



- Occorre sottolineare come, nel passato, la valutazione era articolata su quattro livelli, uno dei quali, precedente all'attuale Livello III, consistente in una fase a se stante di valutazione delle soluzioni alternative;
- Il livello di analisi riguardava la "valutazione delle alternative della proposta in ordine alla localizzazione, al dimensionamento, alle caratteristiche e alle tipologie progettuali del piano o progetto in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del Sito Natura 2000"
- oggi è stata inclusa come è stata inclusa, quale pre-requisito, nelle valutazioni del Livello III.
- L'applicabilità della procedura dipende da diversi fattori e, nella sequenza di passaggi, ogni livello è influenzata dal passaggio precedente

La VINCA

I livelli di valutazione della VINCA

**Livelli di valutazione
effettuate nell'ambito
della VINCA**

Livello I: **verifica di assoggettabilità a
VInCA (screening)**

Livello II: **valutazione
appropriata sull'incidenza**

Livello III: **in caso di
valutazione negativa,
ulteriore valutazione sul
progetto**

La VINCA

La verifica di assoggettabilità a VINCA, livello I



Livello I: la verifica di assoggettabilità a VINCA

- E' **disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 3, prima frase** della Direttiva Habitat;
- Consiste nel **processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti , singolarmente o congiuntamente** ad altri piani o progetti, e **determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze.**
- Pertanto, in **questa fase occorre determinare due aspetti, in particolare;**
- Innanzitutto se, il **piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti;**
- Inoltre, **se è probabile avere un effetto significativo sul sito/ siti.**

La VINCA

La valutazione appropriata, livello II



Livello II: la valutazione appropriata

- Questa **parte della procedura** è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 3, **seconda frase della Direttiva Habitat**, e riguarda la **valutazione appropriata** e la **decisione delle autorità nazionali competenti**.
- Consiste **nell'individuazione del livello di incidenza del piano o progetto sull'integrità del Sito/siti**;
- La **valutazione può essere fatta singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti**;
- La **valutazione** deve essere fatta **tenendo conto della struttura e della funzione del Sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione**.
- In caso di **incidenza negativa**, si definiscono **misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza** al di sotto di un livello significativo.

La VINCA

Possibilità di deroga, livello III



Livello III: possibilità di deroga

- **Possibilità di deroga** all'articolo 6, paragrafo 3, in **presenza di determinate condizioni**.
- Questa parte della procedura è **disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4**, della Direttiva Habitat;
- **Essa entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa**, si propone di **non respingere un piano o un progetto**, ma di **darne ulteriore considerazione**.
- In questo caso, **infatti, l'articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni**,
- Le condizioni possono essere, tra le altre: **assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per la realizzazione del progetto**, e **l'individuazione di idonee misure compensative da adottare**.

La VINCA

Disposizione generali per la procedura di Valutazione di Incidenza

1) Adeguata formazione tecnica per le Autorità delegate alla VInCA



- Le Autorità delegate alla VInCA devono essere in possesso delle **competenze necessarie** per il corretto assolvimento della procedura di Valutazione di Incidenza, compreso il livello di screening.
- Ai sensi dell'art.5 comma 4 del D.P.R. 357/97, sono le **Regioni che, per quanto di propria competenza, normano l'attuazione della Valutazione di Incidenza e individuano l'autorità competente per il suo svolgimento.**
- **Non è possibile delegare dette competenze a Strutture non adeguatamente formate a livello tecnico-scientifico (1)**

La VINCA

Disposizione generali per la procedura di Valutazione di Incidenza



2) Necessità di coordinamento tra Regioni e PP.AA per le Valutazioni di Incidenza che coinvolgono siti Natura 2000 limitrofi appartenenti a regioni amministrative diverse.

- Al fine di **garantire la coerenza della rete Natura 2000 ed assicurare livello di valutazione omogeneo delle incidenze generate da P/P/P/I/A, le Regioni e PP.AA assicurano le opportune forme di coordinamento nelle procedure di Vinca;**
- Ciò si verifica, in generale, per le **seguenti situazioni:** 1) **siti Natura 2000 limitrofi a confine tra regioni amministrative diverse;** 2) **valutazione delle incidenze generate da P/P/P/I/A interregionali;** 3) **Valutazione delle incidenze generate da P/P/P/I/A da attuare nel territorio di una Regione o PP.AA ma che possono generare interferenze significative su siti Natura 2000 appartenenti a Regioni o PP.AA limitrofe.**

La VINCA

Disposizione generali per la procedura di Valutazione di Incidenza



3) Livello minimo di approfondimento dei progetti, interventi e attività da sottoporre a Vinca

- **gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità (art. 23, cc 5 e 6, del “Codice dei contratti pubblici”) secondo il TUA (art. 5, c. 1, lett. f)), o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali e delle potenziali interferenze sui siti Natura 2000.**
- Per interventi ed attività, non sottoposti alle disposizioni della Parte II del TUA, per i quali è richiesta la procedura di Vinca, **la definizione del livello progettuale è concordata, caso per caso**, tra **proponente ed Autorità competente per la Vinca: il primo deve presentare all’Autorità competente gli elaborati progettuali utili** alla corretta analisi della proposta e alla valutazione degli effetti sul sito Natura 2000;
- rimane in capo al **Valutatore la possibilità di richiedere integrazioni qualora la documentazione fornita non sia sufficiente.**

La VINCA

Disposizione generali per la procedura di Valutazione di Incidenza



4) Integrazione screening VAS o VAS con VINCA

- In caso di varianti ai PPIAA **comportino possibili impatti che interessano**, anche **parzialmente e/o indirettamente**, SIC, ZPS, ZSC (ex Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”), **sono sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS integrata con la VinCA**

La **valutazione degli effetti su habitat e specie di interesse comunitario tutelati delle Direttive Habitat ed Uccelli** è uno degli **elementi cardine delle procedure di Valutazione Ambientale (VAS e VIA) disciplinate nel TUA**. Per tale ragione la definizione di VINCA, è stata inserita dal D.Lgs. 104/2017 all'art. 5, comma 1, lett. b-ter), del D. Lgs. 152/2006, come: “procedimento di carattere preventivo al quale è **necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000**, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso”.

Il **D.Lgs. 104/2017**, modificando ed integrando anche l'art. 5 comma 1, lettera c), del D.Lgs.152/2006, ha altresì **specificato che per impatti ambientali si intendono gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto**, su diversi fattori, si include la **“biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE”**.

Gli screening di incidenza o gli studi di incidenza integrati nei procedimenti di VIA e VAS devono contenere le informazioni relative alla localizzazione ed alle caratteristiche del piano/progetto e la stima delle potenziali interferenze del piano/progetto in rapporto alle caratteristiche degli habitat e delle specie tutelati nei siti Natura 2000

La VINCA

Disposizione generali per la procedura di Valutazione di Incidenza

5) Integrazione Screening VIA o VIA con VINCA

- Qualora le modifiche di progetti riportati negli Allegati II, III, IV alla Parte II del TUA comportino possibili impatti, anche indiretti, sui SIC, ZPC, ZPS (ex Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli"), le procedure di screening VIA o VIA sono integrate con la VINCA,
- Per le modifiche di PPIAA, che non rientrano nel campo di applicazione della Parte II del TUA e relative a iniziative già approvate con parere positivo di VINCA, è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all'Autorità competente per la VINCA: questa potrà confermare il parere reso, oppure richiedere l'avvio di una nuova procedura, qualora all'interno di un endoprocedimento, anche per il tramite dell'Amministrazione nella quale si incardina il rilascio del provvedimento finale di approvazione della variante



La VINCA

Disposizione generali per la procedura di Valutazione di Incidenza



6) Individuazione dell'Area Vasta di potenziale incidenza

- Si intendono i limiti massimi spaziali e temporali di influenza del P/P/P/I/A), ovvero l'intera area nella quale la proposta può generare tutti i suoi possibili effetti: l'ampiezza dell'area vasta
- Il concetto di Area Vasta ha un campo di applicazione diversificato in considerazione del riferimento ad unità territoriali omogenee o interconnesse tra loro, che possono rivelare affinità sia in un piccolo che in un grande territorio, eventualmente delimitato da confini naturali: l'individuazione dei limiti dell'area vasta deve essere condotta in modo oggettivo e varia in considerazione della tipologia di P/P/P/I/A proposto, della sua localizzazione e della sensibilità dei siti Natura 2000 potenzialmente interessati.
- In fase di screening l'area vasta è individuata dall'Autorità competente per la VINCA, sulla base degli elementi informativi forniti dal proponente e della propria discrezionalità tecnica;
- in fase di valutazione appropriata, invece, è effettuata dal proponente, e deve essere verificata e condivisa dall'Autorità VINCA in sede di valutazione.

La VINCA

Disposizione generali per la procedura di Valutazione di Incidenza



7) Espressione del parere motivato da parte delle Autorità delegate alla VInCA.

- I **procedimenti di Screening e di Valutazione di Incidenza Appropriata** si devono **concludere con l'espressione di un parere motivato** da parte **dell'Autorità competente per la VInCA**.
- Prima dell'espressione di detto parere, **l'Autorità VInCA acquisisce il "sentito" dell'Ente Gestore del Sito Natura 2000, se non coincidente con la stessa o degli Enti gestori dei Siti Natura 2000** in caso di più siti interessati.
- **Quanto espresso dagli Enti Gestori** deve essere **tenuto in considerazione nella redazione del parere finale**.
- Il **parere motivato** deve dare **evidenza in modo chiaro ed univoco delle valutazioni effettuate e delle conclusioni raggiunte**.

La VINCA

Disposizione generali per la procedura di Valutazione di Incidenza



8) L'istituto del silenzio-assenso non è applicabile alla VInCA

- L'art. 17bis, comma 4, della Legge 241/90, in merito l'istituto del silenzio-assenso, riporta che: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi".
- Pertanto il silenzio-assenso non è applicabile alle previsioni discendenti dall'applicazione dell'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

La VINCA

La procedura di VINCA: il contenuto dell'art. 6

Al fine di **comprendere meglio la procedura relativa alla valutazione di incidenza del PPIAA sul sito** appartenente alla rete «Natura 2000», occorre **richiamare ciascuno dei paragrafi dell'art. 6** della **Direttiva Habitat (92/43/CEE)**, i quali, nell'insieme, definiscono i **principi e gli strumenti indirizzati alla conservazione e gestione dei siti** (*distinguendo i primi due, i quali che definiscono un regime generale, e gli altri che definiscono una procedura applicabile a circostanze specifiche*).

Art 6, Direttiva Habitat

Paragrafo 1: creazione di un regime generale per le ZSC

prevede l'istituzione di un regime generale che deve essere stabilito dagli Stati membri per tutte le ZSC: si applica, infatti, **a tutti i tipi di habitat naturali** di cui all'allegato I e **alle specie di cui all'allegato II presenti nei siti** (*eccezion fatta per quelli definiti non significativi nello Standard Data Form Natura 2000: in tale contesto è opportuno ricordare che per le Zone di Protezione Speciale (ZPS), si deve comunque fare riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 147/2009/CE "Uccelli"*);

Di fatto le previsioni del paragrafo 1 si concretizzano in interventi positivi e proattivi definiti attraverso misure di conservazione generali e sito specifiche, basate sulle **esigenze ecologiche di habitat e habitat di specie di interesse comunitario presenti nel sito/i Natura 2000 individuati**; ad **eccezione di quanto descritto per il paragrafo 1**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della Direttiva Habitat, i **successivi paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 si applicano anche alle ZPS.**

La VINCA

La procedura di VINCA: il contenuto dell'art. 6

Art 6, Direttiva Habitat

Paragrafo 2: evitare il deterioramento dei siti mediante prevenzione e precauzione

Mira, in generale, a **prevedere la possibilità di evitare il deterioramento degli habitat e il disturbo significativo delle specie che hanno condotto all'individuazione e designazione del sito Natura 2000;**

Viene **centrato sulla azione preventiva, anche nel rispetto del principio di precauzione previsto da Trattato che istituisce la Comunità europea.**

L'ambito di applicazione di questo paragrafo è più ampio rispetto a quelli riguardanti l'attuazione dei successivi paragrafi 3 e 4, inerenti specifici piani o progetti, ed è esteso infatti anche ad altre attività, quali ad esempio l'agricoltura, la pesca, la gestione delle acque, le manifestazioni turistiche, etc., anche nei casi in cui esse non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 6.3.

I paragrafi 3 e 4, stabiliscono invece una serie di garanzie procedurali e sostanziali che disciplinano piani e progetti che possono generare incidenze significative su un sito Natura 2000.

La VINCA

La procedura di VINCA: il contenuto dell'art. 6

Art 6, Direttiva Habitat

Paragrafo 3: introduzione della valutazione appropriata

Con esso si definisce e contestualizza l' introduzione della valutazione di incidenza quale procedura di "opportuna valutazione" (Appropriate Assessment) rivolta a piani o progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione del sito.

Nella Guida all'interpretazione dell'art. 6 (2018) è chiarito che per «direttamente connessi o necessari» si intendono solo ed esclusivamente i piani e progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito/i Natura 2000»,

Tutti i piani o progetti approvati ai sensi dell'Art. 6, paragrafo 3, saranno anche conformi alle disposizioni dell'Art. 6, paragrafo 2 (Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza C-127)

Con esso viene definita una procedura graduale per valutare piani e progetti che possono avere un effetto significativo su un sito Natura 2000: Le attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'Art. 6, paragrafo 3, dovranno comunque essere compatibili anche con le disposizioni dell'Art. 6, paragrafo 1 o, nel caso delle ZPS, dell'Art. 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva Uccelli, e Art. 6, paragrafo 2, della direttiva Habitat.

La VINCA

La procedura di VINCA: il contenuto dell'art. 6

Di seguito viene illustrato il contenuto del paragrafo 3

Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'Integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La VINCA

La procedura di VINCA: il contenuto dell'art. 6

Art 6, Direttiva Habitat

Paragrafo 4: riferimenti da applicare in caso di valutazione di incidenza negativa fornisce invece precisi riferimenti da applicare solo nei casi particolari in cui, nonostante gli esiti negativi della valutazione di incidenza, occorra comunque procedere alla realizzazione della proposta, a seguito dell'analisi delle soluzioni alternative ed alla sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica.

Solo il rispetto dei riferimenti applicativi descritti nel paragrafo 4 permette infatti di derogare a quanto disposto dal paragrafo 3 attraverso l'individuazione e la realizzazione di "misure di compensazione" finalizzate al mantenimento della coerenza della Rete Natura 2000 istituita.

La VINCA

La procedura di VINCA: il contenuto dell'art. 6

Di seguito viene illustrato il contenuto del paragrafo 4.

Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. MISURE

La VINCA

La procedura di VINCA: schema della procedura di valutazione di incidenza ex art. 6, parr. 3 e 4, Direttiva habitat

Livello I: screening, verifica su PPIAA: valutazione **se possa avere incidenze significative su un sito/i di Rete Natura 2000**

Livello II: valutazione appropriata: verifica su PPIAA: **valutazione del livello di significativa delle incidenze, mediante opportuna valutazione, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito**

Valutazione delle soluzioni alternative: valutazione delle alternative **della proposta** in grado di **prevenire gli effetti possibili**, ovvero di **pregiudicare l'integrità del Sito** (analizzate sulla base dei criteri previsti dai Livello I e II; è un prerequisito per l'avvio delle valutazioni previste dal livello III)

Valutazione positiva: la proposta **non pregiudicherà** l'integrità del sito

Valutazione negativa: **non è possibile escludere** che la proposta **non pregiudicherà** l'integrità del sito

Verificata l'assenza di soluzione alternative, **si passa al livello III**

La VINCA

La procedura di VINCA: schema della procedura di valutazione di incidenza ex art. 6, parr. 3 e 4, Direttiva habitat

Livello III: **valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative**, in cui permane l'incidenza significativa – **Valutazione della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IRPOI)**, e, nel caso, delle **opportune misure di compensazione**

Conclusione della procedura di deroga

Esito negativo: non esistono motivi imperativi di ROI, e/o non esistono misure di compensazione in grado di bilanciare l'incidenza negativa generata sul sito, nell'ottica della coerenza della rete natura 2000 → il PPIAA non può essere autorizzato

Esito positivo: esistono, al contrario, motivi imperativi e le misure di compensazione individuate, permettono di garantire la coerenza della rete natura 2000 → il PPIAA può essere autorizzato

La VINCA

La procedura di VINCA: Livelli della Valutazione di Incidenza nella Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat → screening

Il PPIAA è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, ai fini della **conservazione della natura?**

NO

E' probabile che il PPIAA
abbia **incidenze
significative sul sito?**


SI

SCREENING

La VINCA


La procedura di VINCA: Livelli della Valutazione di Incidenza nella Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat → opportuna valutazione

VALUTAZIONE APPROPRIATA



La VINCA

La procedura di VINCA: Livelli della Valutazione di Incidenza nella Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat → deroga



La VINCA

Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (LG)

Le LG sono state **predisposte nell'ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020, Con Intesa del 28.11.2019 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019, ex L. n. 131/2003, art. 8, c.6)**.

Caratteristiche principali delle Linee guida sulla VINCA

Perché sono state predisposte

Sono **state predisposte nell'ambito della attuazione della strategia nazionale per la biodiversità 2011-2020 (SNB), e per ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del contenzioso comunitario avviato in data 10 luglio 2014 con l'eu pilot 6730/14, in merito alla necessità di produrre un atto di indirizzo per la corretta attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, e 4, della direttiva 92/43/CEE habitat.**

Cosa rappresentano

Costituiscono un documento di indirizzo per le regioni e province autonome di trento e bolzano di carattere interpretativo e dispositivo, specifico per gli aspetti tecnici di dettaglio e procedurali riferiti all'ambito più generale della vigente normativa di riferimento comunitaria e nazionale.

Nel recepire le indicazioni dei documenti di livello unionale, costituiscono lo strumento di indirizzo finalizzato a rendere omogenea, a livello nazionale, l'attuazione dell' art 6, paragrafi 3 e 4, caratterizzando gli aspetti peculiari della valutazione di incidenza (vinca).

La VINCA

Il significato dei tre livelli di VINCA

il percorso di Valutazione di Incidenza configurato dall'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva "Habitat" non deve intendersi come una frammentazione, bensì come una **progressione continua**, che si articola nelle tre fasi descritte:

Livello I si avvia **con una fase di acquisizione di dati informativi di base relativi ad una proposta** (piano/programma/progetto/intervento/attività)

Livello II Qualora tali dati non siano sufficienti a garantire l'assenza di incidenza significative, **prosegue con gli approfondimenti tecnico scientifici oggetto di uno Studio di Incidenza,**

Livello III Gli **approfondimenti arrivano ad un punto tale da evidenziare la eventualità di prospettare specifiche misure di compensazione, ove consentite nell'ambito di una specifica procedura di carattere eccezionale.**

La VINCA

La struttura delle LG VINCA: capitolo 1

La struttura delle LG VINCA

Capitolo 1

Sono **trattati gli aspetti normativi e di interpretazione dell'art. 6 della Direttiva "Habitat", nel suo complesso.**

Vengono, in particolare, attenzionate le relazioni che intercorrono tra i suoi diversi paragrafi e la Valutazione di Incidenza.

Sono altresì fornite le definizioni e le disposizioni di carattere generale per la procedura di VInCA, il quadro di riferimento nazionale per l'integrazione della valutazione di incidenza nei procedimenti di VIA e VAS, nonché le modalità di partecipazione del pubblico.

Nel seguire l'approccio del processo decisionale per l'espletamento della VInCA individuato a livello Ue articolato in tre livelli di valutazione, progressiva, denominati rispettivamente: **Screening (I) Valutazione appropriata (II) e deroga ai sensi dell'art 6.4 (III)**, i successivi capitoli delle Linee Guida forniscono, per **ciascun livello di valutazione approfondimenti interpretativi** (*essi sono basati su sentenze della Corte di Giustizia dell'Ue e contengono considerazioni ritenute essenziali per garantire l'omogeneità di attuazione delle procedure a livello nazionale*).

La VINCA

La struttura delle LG VINCA: capitolo 2 e 3

La struttura delle LG VINCA

Capitolo 2

Il secondo capitolo, appunto, **viene dedicato al Livello I di Screening.**

Esso contiene **indicazioni per contribuire agli obiettivi di semplificazione e standardizzazione delle procedure sul territorio nazionale.**

La **possibilità di:** a) inserire **“Pre-valutazioni” a livello regionale**; b) di **individuare delle “Condizioni d’obbligo”**; c) **l’elaborazione di due Format dedicati allo screening di incidenza, rappresentano elementi innovativi.**

La loro introduzione è possibile in quanto procedura e gli strumenti di supporto elaborati, sono risultati coerenti con quanto disposto a livello dell’Ue.

La struttura delle LG VINCA

Capitolo 3

Il **terzo capitolo è dedicato al Livello II di Valutazione Appropriata.**

Esso **contiene:** a) **disposizioni specifiche per la valutazione appropriata;** b) **elementi di approfondimento ed interpretazione dei contenuti dell’Allegato G del D.P.R. 357/97 e s.m.i. per la predisposizione dello Studio di Incidenza e per l’analisi qualitativa e quantitativa della **significatività delle incidenze sui siti Natura 2000.****

La VINCA

La struttura delle LG VINCA: capitoli 4 e 5

La struttura delle LG VINCA

Capitolo 4

Il Capitolo 4 ed il Capitolo 5, sono dedicati alla trattazione del Livello III della VINCA concernente la deroga ai sensi dell'art 6.4.

In particolare, il Capitolo 4, **tratta specificamente la Valutazione delle Soluzioni Alternative.**

Infatti, nelle presenti Linee Guida, in attuazione del principio di precauzione riconosciuto come implicito nella Direttiva Habitat, e **considerata la rilevanza di tale analisi, la Valutazione delle Soluzioni Alternative viene approfondita in un capitolo a se stante**, in quanto si ritiene che, **nell'ambito di una opportuna valutazione di incidenza, debba rientrare anche la possibilità di indirizzare la proposta verso soluzioni a minor incidenza ambientale.**

Quanto sopra, **fermo restando che la Valutazione delle Soluzioni Alternative rimane formalmente, ed in ogni caso, un pre-requisito, per accedere alla procedura di deroga prevista dall'art. 6.4 (Livello III).**

La VINCA

La struttura delle LG VINCA: capitoli 4 e 5

La struttura delle LG VINCA

Capitolo 5

Il capitolo 5 viene **dedicato alle misure di Compensazione**.

Esso contiene: a) **una illustrazione dei casi previsti dall'art. 6.4**; b) **gli elementi relativi ai criteri di verifica dei motivi imperativi di rilevate interesse pubblico (IROPI)**; c) **le modalità di individuazione ed attuazione delle idonee misure di compensazione**; d) **i chiarimenti relativi alla verifica delle stesse ed al processo di notifica alla Commissione europea attraverso la compilazione dell'apposito Formulario per la Trasmissione di Informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat**. (vedi link).

La VINCA

Livello I: screening, caratteristiche

Caratteristiche dello screening di incidenza (VINCA Livello I)

terist

- Lo **screening di incidenza** è introdotto e identificato dalla **Guida metodologica CE sulla Valutazione di Incidenza art. 6 (3) (4) Direttiva 92/43/CEE "Habitat"**, come **Livello I del percorso logico decisionale che caratterizza la Vinca**.
- E' parte integrante dell'espletamento della Valutazione di Incidenza;
- Essa richiede l'espressione dell'Autorità competente in merito all'assenza o meno di possibili effetti significativi negativi del P/P/P/I/A sui siti Natura 2000 (1)
- **Presenta come obiettivo** quello di accertare se il P/P/P/I/A possa essere suscettibile di generare o meno **incidenze significative sul sito Natura 2000, sia isolatamente sia congiuntamente con altri P/P/P/I/A, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti sulla base degli obiettivi di conservazione sito-specifici;**
- Lo screening è articolato in quattro fasi.

La VINCA

Livello I: screening, le fasi

Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito;



Descrivere il P/P/P/I/A unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione di altri P/P/P/I/A che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito o sui siti Natura 2000



Valutare l'esistenza o meno di una potenziale incidenza sul sito o sui siti Natura 2000



Valutare la possibile significatività di eventuali effetti sul sito o sui siti Natura 2000

La VINCA

Livello I: screening, caratteristiche



Caratteristiche dello screening di incidenza (VINCA Livello I)

- Per quanto **concerne invece la quantificazione e la verifica del livello di significatività dell'incidenza**, questa deve essere **approfondita con la valutazione appropriata (Livello II) mediante uno specifico studio di incidenza**;
- Ne consegue che, **essendo l'autorità competente a dover valutare sulla base delle proprie conoscenze sul sito Natura 2000 e sulle caratteristiche del P/P/P/I/A presentato**, nella fase di screening non è specificatamente prevista la redazione di uno Studio di Incidenza;
- *La conclusione del procedimento **prevede l'espressione di un parere motivato obbligatorio e vincolante rilasciato dall'autorità competente, individuata a livello regionale, da rendere pubblicamente (es. Pubblicazione sul sito dell'autorità competente nella sezione dedicata), affinché ne sia garantita la trasparenza (D.lgs 33/2013 e s.m.i.) e la possibilità di accesso alla giustizia.***

La VINCA

Livello I: screening, come condurre le attività

Le indicazioni
in merito alle
modalità di
svolgimento
dello
screening
VINCA

1. Con la fase di screening occorre avviare una conoscenza dettagliata dei siti Natura 2000, che deve comprendere l'individuazione degli obiettivi e delle misure di conservazione

La **conoscenza dettagliata dei siti Natura 2000 da parte delle Autorità competenti, e l'accessibilità per gli estensori degli studi o per gli stakeholders a dette informazioni** rappresent **una a fondamentale per una corretta valutazione delle possibili incidenze su habitat e specie di interesse comunitario.**

Infatti **esiste una stretta correlazione tra conoscenza dei siti Natura 2000 e procedura di valutazione di incidenza.**

Si ricorda che **lo stato di conservazione di habitat e specie deve essere valutato ogni 6 anni mediante il report ai sensi dell'ex art. 17 Direttiva Habitat** che dal IV rapporto valuta più dettagliatamente gli habitat e le specie all'interno dei siti.

La VINCA

Livello I: screening, come condurre le attività

Le indicazioni in merito alle modalità di svolgimento dello screening VINCA

2. Nella fase di verifica ad assoggettabilità occorre utilizzare una terminologia corretta per individuare la fase di screening: Livello I della Valutazione di Incidenza)

Qualsiasi tipologia di verifica atta a determinare se "un P/P/P/I/A possa essere suscettibile di causare incidenze sul sito Natura 2000" (es. denominata "pre-valutazione di VInCA", "procedura di esclusione a VInCA" /"verifica di assoggettabilità a VInCA", etc.) **deve essere indicata come screening di incidenza (Livello I della VInCA):**

Non devono essere accettate "liste di interventi esclusi aprioristicamente dalla Valutazione di Incidenza«

In **base alla giurisprudenza comunitaria** (Corte di Giustizia europea, sentenze C-256/98, C-6/04, C-241/08, C-418/04, C-538/09). Non vi è possibilità di esentare determinate attività dalla procedura di VINCA (in quanto non conforme con la *Direttiva Habitat, art. 6, par. 3*)

Ne segue che **non sono consentite liste di esclusioni aprioristiche dalla VInCA, se non sufficientemente motivate da valutazioni tecniche preliminari** sito-specifiche condotte dalle Autorità regionali o dagli Enti

La VINCA

Livello I: screening, come condurre le attività

Le indicazioni in merito alle modalità di svolgimento dello screening VINCA

4. In fase di screening il Proponente deve solo presentare una esaustiva e dettagliata descrizione del P/P/P/I/A da attuare, senza la necessità di elaborare uno studio di incidenza.

Infatti, con lo screening, **non viene richiesto lo studio di incidenza**. Lo screening è finalizzato alla sola individuazione delle implicazioni potenziali di un P/P/P/I/A su un sito Natura 2000. Al proponente **viene richiesta una esaustiva e dettagliata descrizione del P/P/P/I/A** da attuare, in quanto lo studio di incidenza, non richiesto per il Livello I **sarebbe un 'aggravio del carico di lavoro sia per il proponente che per il valutatore**.

5. La valutazione del livello di screening deve essere svolta esclusivamente dal Valutatore, che già dispone delle necessarie informazioni sul sito Natura 2000 interessato: conoscenza oggettiva

Egli **conosce tutte le informazioni, sia quelle riguardanti la conoscenza del sito Natura 2000 interessato dal P/P/P/I/A, sia quelle relative alle diverse azioni che insistono sul medesimo sito Natura 2000** (componente temporale e geografica) per la verifica dell'effetto cumulo.

La VINCA

Livello I: screening, come condurre le attività

Le indicazioni in merito alle modalità di svolgimento dello screening VINCA

6. Non sono ammesse autocertificazioni

Le "autocertificazioni" o "dichiarazioni di non Incidenza", non devono essere accettate: tali forme di esclusione **rappresentano una mera acquisizione di atti che per la loro natura non lo sono.**

7. Non si possono delimitare aree buffer in modo aprioristico

La **Direttiva 92/43/CEE "Habitat"**, il **D.P.R. 357/97** e s.m.i, nonché i diversi documenti di indirizzo della Commissione europea, non prevedono l'individuazione di zone di buffer

Ne segue che, **nella discrezionalità tecnica delle Autorità regionali e delle Provincie Autonome**, il **criterio relativo alla individuazione di zone definite come buffer** deve corrispondere a **prevalutazioni condotte sull'effetto diretto ed indiretto di determinate tipologie di P/P/P/I/A nei confronti di singoli siti.**

Infatti i livelli di interferenza possono variare in base alla tipologia delle iniziative e alle caratteristiche sito-specifiche: una individuazione aprioristica di zone buffer non può essere accettata, ma deve essere individuata in modo differenziali per i diversi siti e le diverse categorie di progetto (1).

La VINCA

Livello I: screening, come condurre le attività

Le indicazioni in merito alle modalità di svolgimento dello screening VINCA

8. Standardizzazione delle procedure di screening a livello nazionale mediante Format: il format del Valutatore

Viene creato uniformare a livello nazionale gli standard ed i criteri di valutazione in fase di screening,

Il format per il Valutatore nazionale e regionale



- Il **format**, relativo agli screening di incidenza specifici, è dedicato alle istruttorie delle **Autorità delegate alla VINCA a livello nazionale**: i contenuti minimi presenti e la **sequenza logica di valutazione** di detto strumento **non sono modificabili** (infatti lo scopo è quello di garantire uniformità delle valutazioni a livello nazionale, garantendo il rispetto delle previsioni dell'art. 6 della Direttiva Habitat);
- **Inoltre è stato predisposto un formata valutatore a livello regionale** (da utilizzare per la presentazione del P/P/P//A): in tal caso, le **single Regioni e PP.AA possono adeguare ed integrare le informazioni richieste del Format proponente o proporre modelli ex novo sulla base di particolari esigenze operative o peculiarità territoriali**, (a condizione che gli elementi richiesti siano comunque sufficienti a garantire una esaustiva valutazione della proposta da parte del Valutatore).

La VINCA

Livello I: screening, assenza di condizioni d'obbligo

Lo **screening** rappresenta una **procedura speditiva**, che **deve avere un risultato inequivocabile**, in quanto **eventuali incertezze sugli esiti di detta verifica devono condurre all'avvio del Livello II di Valutazione Appropriata**.

La struttura delle LG VINCA

Pertanto ne segue che non devono essere apposte delle condizioni d'obbligo al titolo abilitativo. L'utilizzo delle prescrizioni, soprattutto quando si configurano come vere e proprie mitigazioni, fa di per sé ritenere **che il P/P/P/I/A proposto possa in qualche modo generare una interferenza negativa sul sito Natura 2000**, tale da **richiedere l'avvio di una valutazione appropriata in quanto non può essere escluso aprioristicamente il verificarsi di interferenze negative significative sul sito, anche se potenziali**.

Quindi l'inclusione di prescrizioni e/o mitigazioni nel parere di screening di VINCA deve essere esclusa,

(Lo conferma la giurisprudenza comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C- 323/17 del 12.04.2018, nella quale viene riferito che ogni misura atta ad impedire effetti sul sito Natura 2000 non deve essere tenuta in considerazione in questa fase)

La VINCA

Livello I: screening, la procedura

Presentazione dell'istanza di screening e avvio del procedimento

Viene avviata dal Proponente, mediante uno **apposito Format**, descrivendo in modo dettagliato il P/P/P/I/A.

Nei casi **nei quali il proponente abbia verificato e dichiarato** che la **proposta rientra tra le tipologie oggetto di pre-valutazione** regionale, detta **istanza viene presentata da parte del soggetto interessato direttamente all'Autorità preposta al rilascio del provvedimento autorizzativo finale** (riportato il riferimento normativo all'atto di pre-valutazione regionale)

Qualora vi sia **pre-valutazioni**, il proponente non ha la **necessità di coinvolgere direttamente** il Valutatore: **non viene avviato un procedimento di screening specifico**

Presentazione dell'istanza di screening e avvio del procedimento

Al contrario, **nel caso di screening specifico l'istanza viene invece presentata: a) o direttamente all'Autorità competente; b) o** all'Ufficio tecnico individuato per il rilascio dell'autorizzazione (che *provvede a richiedere il parere di competenza all'Autorità competente per la Vinca*)

Responsabilità del proponente è comunque quella di fornire una esaustiva e completa descrizione del P/P/P/I/A all'Autorità

La VINCA

Livello I: screening, la procedura

La procedura **varia a seconda dei casi** in cui il Proponente presenti una proposta di P/P/P/I/A che rientri tra quelle pre-valutate, avviando così un procedura di verifica di corrispondenza (A), oppure, in tutti gli altri casi, richieda l'avvio di uno screening specifico (B). Nel caso ciò si verifica, si avvia la competente istruttoria

A. Verifica di corrispondenza per P/P/P/I/A pre-valutati

L'autorità responsabile per il rilascio dell'autorizzazione finale verifica la rispondenza contenuti proposta con pre-valutazioni; vi può essere: a) **piena concordanza** ;b) **parziale dissonanza** (*l'Autorità competente richiede ulteriori informazioni al Proponente: se sono recepite, l'AC ne dà evidenza nell'atto autorizzativo finale*); c) **dissonanza**: conclusione negativa della verifica

B. Screening specifico - Istruttoria da parte dell'Autorità competente per la Vinca - Format Valutatore

Il **Valutatore**, al fine di contestualizzare la proposta, **verifica, in prima istanza, l'eshaustività delle informazioni** fornite dal proponente, la **completezza della documentazione tecnico-progettuale** e **procede ad inserire alcune informazioni generali riguardo al sito/i Natura 2000:**

La VINCA

Livello I: screening, la procedura

Conclusione del procedimento di screening

Fatti salvi i casi di **verifiche di corrispondenza** derivanti da pre-valutazioni, lo **screening specifico si può concludere con le seguenti modalità:**

- a) è possibile **concludere in maniera oggettiva che il P/P/P/I/A non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.**
- b) le **informazioni acquisite indicano che il P/P/P/I/A determinerà incidenza significativa, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza significativa.**


Solo nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione a) il P/P/P/I/A può essere assentito, **previo ottenimento di tutte le altre autorizzazioni previste ex lege.**

Nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione b), si prosegue nell'ambito della Valutazione Appropriata (Livello II della VINCA.).

La VINCA


Livello I: screening, la procedura

Riepiloghiamo, attraverso opportuna **schematizzazione**, le **fasi appena viste**.



La VINCA

Livello I: screening, la procedura



La VINCA

Livello I: screening, la procedura

Fasi di screening:

- 1) Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito
- 2) Verificare gli elementi del P/P/I/A unitamente e individuazione di altri P/P/P/I/A che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000

Il Valutatore verifica:

- Adeguatezza, in termini qualitativi, della descrizione fornita del P/P/P/I/A,
- Presenza di altri P/P/P/I/A che insistono sul medesimo sito
- Condizioni d'Obbligo
- Verifica della completezza delle integrazioni acquisite.

- 3) Identificare la potenziale incidenza sul sito Natura 2000
- 4) Valutare la significatività di eventuali effetti sul sito Natura 2000.
 - Sintesi della valutazione e parere motivato da inserire nella conclusione del procedimento

POSITIVO

ESITO DELLO SCREENING

NEGATIVO

La VINCA

Livello I: screening, la procedura

Conclusione del procedimento di screening

PARERE DI SCREENING POSITIVO

è possibile concludere in maniera oggettiva che il P/P/I/A non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.



Si predispose idoneo atto amministrativo riportante il parere positivo di screening ed il P/P/I/A può essere assentito, previo ottenimento di tutte le altre autorizzazione previste ex lege.

PARERE DI SCREENING NEGATIVO

le informazioni acquisite indicano che il P/P/I/A determinerà incidenza significativa, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza significativa.



Si predispose idoneo atto amministrativo riportante il parere negativo di screening, il P/P/I/A non può essere assentito e si prosegue nell'ambito della Valutazione Appropriata (Livello II della V.Inc.A.)

→ Pubblicazione del Parere ←

La VINCA

Livello I: screening, la procedura

Le tempistiche dello screening

I limiti entro i quali concludere lo screening

Il D.P.R. 357/97 e s.m.i., all'art. 5, comma 6, prevede che la Valutazione di Incidenza Appropriata sia effettuata entro il termine di 60 giorni; tale termine è esteso anche allo screening di incidenza.

Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, **le Autorità regionali e le PP.AA., nell'ambito della propria discrezionalità sulla individuazione di modalità e tempistiche più idonee** per effettuare le verifiche previste ai sensi del comma 3, possono individuare tempistiche più brevi per l'effettuazione dello screening (*purché coerenti con i disposti della Legge 241/90 ed il D.P.R. 357/97 e s.m.i..*)

La validità del parere di screening

Dura 5 anni, **fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve**, valutata in considerazione **della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati**, **o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali**.

La VINCA

Livello II: valutazione appropriata



Caratteristiche della valutazione appropriata (VINCA Livello II)

- La Valutazione Appropriata è **identificata dalla Guida metodologica CE (2001) sulla Valutazione di Incidenza** (art. 6.3 Direttiva 92/43/CEE "Habitat"), **come Livello II del percorso logico decisionale che caratterizza la VInCA, formato da quattro livelli.**
- **Essa segue il Livello I e viene attivata qualora la fase di screening di incidenza si sia conclusa in modo negativo, ovvero nel caso in cui il Valutatore, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, non sia in grado di escludere che il (P/P/P/I/A) possa avere effetti significativi sui siti Natura 2000.**
- **Nella VA gli interessi di natura sociale ed economica non possono prevalere rispetto a quelli ambientali.**

La VINCA

Livello II: valutazione appropriata



Caratteristiche della valutazione appropriata (VINCA Livello II)

- prevede la presentazione di informazioni da parte del proponente del (P/P/P/I/A) sotto **forma di Studio di Incidenza**.
- Spetta all'autorità delegata alla VInCA **condurre l'istruttoria della Valutazione Appropriata**.
- Anche in **questa fase l'incidenza del P/P/P/I/A sull'integrità del sito Natura 2000, sia isolatamente che congiuntamente con altri P/P/P/I/A, è esaminata in termini di rispetto degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 e in relazione alla loro struttura e funzione ecologica.**

La VINCA

Livello II: valutazione appropriata

Caratteristiche della valutazione appropriata (VINCA Livello II)



- Per quanto riguarda i progetti ricadenti nelle procedure VIA, l'articolo 5 comma 4 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. prevede che la VINCA sia **ricompresa nell'ambito della medesima procedura** e lo **Studio di impatto ambientale debba contenere gli elementi finalizzati alla conservazione di habitat e specie tutelati dalla Rete Natura 2000.**
- Tuttavia con l'emanazione del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. all'articolo 10, comma 3, detta previsione **viene meglio esplicitata e, in combinato disposto con l'articolo sei, estesa anche ai Piani e Programmi assoggettati alla procedura di VAS.**

La VINCA

Livello II: valutazione appropriata, lo studio di incidenza

Lo studio di incidenza

Lo studio di incidenza è lo strumento per valutare gli effetti del PPIAA

L'art. 5 del D.P.R. 357/97, ai commi 2 e 3 recepisce la **VINCA Appropriata** individuando in un apposito studio (Studio di Incidenza), lo **strumento finalizzato a determinare e valutare gli effetti che un P/P/P/I/A può generare sui Siti della rete Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.**

Il proponente deve predisporre lo studio di incidenza

Lo **Studio** (o **Relazione**) **di Incidenza** è stato quindi **introdotto nella normativa italiana con lo scopo di ottenere un documento ben identificabile** che renda conto della "**opportuna valutazione d'incidenza**" richiesta dall'art.6, commi 3 e 4, della direttiva Habitat.

Tale studio deve essere predisposto dai proponenti degli strumenti di pianificazione (*piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti*) e dai **proponenti di P/P/P/I/A non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti Natura 2000.**

La VINCA

Livello II: valutazione appropriata, lo studio di incidenza

Lo studio di incidenza

Il contenuto (Allegato G al D.P.R. 357/97)

Lo studio **deve essere elaborato sulla base degli indirizzi forniti dall'Allegato G del D.P.R. 357/97**, denominato "Contenuti della Relazione per la Valutazione di Incidenza di Piani e Progetti".

La formulazione di tale documento di indirizzo è invariata rispetto a quanto definito nel 1997 dal D.P.R. 357, non essendo stato raggiunto l'accordo in Conferenza Stato Regioni sul nuovo testo discusso nel 2003, quando è stato emanato il D.P.R. di modifica e integrazione n. 120, che ha consentito di archiviare la procedura di infrazione avviata per recepimento non conforme della direttiva Habitat

I limiti del modello

L'assenza nell'Allegato G di definizioni e/o riferimenti a habitat e specie di interesse comunitario, all'integrità di un sito, alla coerenza di rete, e alla significatività dell'incidenza, rappresenta nella prassi un limite al corretto espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza.

La VINCA

Livello II: valutazione appropriata, i requisiti

Requisiti della Valutazione appropriata (VINCA livello II)

- Deve **obbligatoriamente prendere in considerazione gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000**;
- Deve **riportare i risultati e le conclusioni delle analisi svolte sulle specie di Allegato II** della Direttiva Habitat, delle specie di Allegato I della Direttiva Uccelli e di tutti gli uccelli migratori che ritornano regolarmente nel sito, nonché di tutti gli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE;
- **L'analisi deve essere svolta alla luce delle migliori conoscenze scientifiche** disponibili;
- Deve essere fornita una **approfondita analisi rispetto agli obiettivi di conservazione stabiliti per il sito**;
- Deve contenere **complete, precise e definitive dichiarazioni e conclusioni sui risultati ottenuti**;
- Deve essere interamente documentata;
- Deve essere garantita la partecipazione del pubblico

La VINCA

Livello III: valutazione appropriata



Caratteristiche della valutazione appropriata (VINCA Livello III)

- Per **ciascun habitat e specie di interesse comunitario** deve **essere quantificato e motivato**, sulla base di **evidenze scientifiche comprovabili** e con **metodi coerenti**, il **livello di significatività relativo all'interferenza negativa individuata nella fase di screening**.
- **Si ha una incidenza significativa** quando dagli **esiti della valutazione emerge una perdita o variazione sfavorevole del grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario** o degli **habitat di specie all'interno del sito e in riferimento alla regione biogeografica di appartenenza**.
- **Altresì l'incidenza è significativa se viene alterata l'integrità del sito o viene pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di conservazione sito-specifici**.
- Per gli **habitat di interesse comunitario**, tenuti in considerazione gli obiettivi di conservazione, **devono essere valutati i seguenti aspetti: I. il grado di conservazione della struttura; II. il grado di conservazione delle funzioni**

La VINCA

Livello III: valutazione appropriata

Lo studio di incidenza

Grado di conservazione della struttura

Viene **valutato mediante la comparazione della struttura della specifica tipologia di habitat con quanto previsto dal manuale d'interpretazione degli habitat** (<http://vnr.unipg.it/habitat/>) e con **lo stesso tipo di habitat in altri siti della medesima regione biogeografica.**

Più la struttura dell'habitat si discosta dalla struttura tipo, **minore sarà il suo grado di conservazione.**

Grado di conservazione delle funzioni

- a) il **mantenimento delle interazioni** tra **componenti biotiche e abiotiche** degli **ecosistemi**,
- b) le **capacità e possibilità di mantenimento futuro** della sua **struttura**, **considerate le possibili influenze sfavorevoli.**

Per le **specie di interesse comunitario**, incluse le **specie avifaunistiche tutelate dalla Direttiva 2009/147/UE**, tenuti in considerazione gli obiettivi di conservazione, **devono essere valutati i diversi aspetti** (es.: *grado di conservazione degli habitat di speci*)

La VINCA

Conclusioni dello studio di incidenza

In base al percorso fin qui effettuato, nelle conclusioni dello Studio di incidenza, è **necessario esplicitare se l'incidenza sul Sito o sui siti Natura 2000 può essere significativa, non significativa, o non conosciuta o prevedibile. In tal senso abbiamo due possibili esiti:**

Nessuna incidenza significativa
è possibile concludere in maniera
oggettiva che il P/P/P/I/A non
determinerà incidenza significativa,
ovvero **non pregiudicherà il
mantenimento dell'integrità del sito/i
Natura 2000** tenuto conto degli obiettivi
di conservazione dei medesimi.

Esiti dello studio di incidenza

E' possibile incidenza significativa
non è possibile escludere che il
P/P/P/I/A determinerà incidenza
significativa, ovvero **permane un
margine di incertezza** che, per il
principio di precauzione, **non
permette di escludere effetti
negativi sul sito/i Natura 2000.**

La **conclusione riportata dovrà essere sottoscritta, per assunzione di responsabilità, dal Tecnico o dal team di specialisti incaricati alla redazione dello Studio di Incidenza.**

La VINCA

Conclusioni dello studio di incidenza

In base al percorso fin qui effettuato, nelle conclusioni dello Studio di incidenza, è **necessario esplicitare se l'incidenza sul Sito o sui siti Natura 2000 può essere significativa, non significativa, o non conosciuta o prevedibile. In tal senso abbiamo due possibili esiti:**

BEST

Tutela e conservazione
della biodiversità

PER MAGGIORI INFO

www.interregbest.eu

SEGUICI



SCRIV

best@regione.puglia.it

BEST

Tutela e conservazione
della biodiversità



**LA NATURA
NON HA CONFINI**



REGION OF
IONIAN
ISLANDS



HELLENIC REPUBLIC
REGION OF EPIRUS



REGION
OF WESTERN
GREECE

Full of contrast!



PUGLIA
REGION

Department of Environment,
Landscape and Urban Quality

Progetto co-finanziato dall'Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.)
e da fondi nazionali della Grecia e dell'Italia.